

**TRIBUNALE DI NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx/2022 promossa da:

SOCIETA' CREDITRICE e per essa la **MANDATARIA**

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

RESISTENTE

E

AGENZIA DEL DEMANIO,

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Ivana SASSI,

a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti ed i verbali di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 bis cpc.

La parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente procedimento, premetteva:

- che la **BANCA MUTUANTE**. stipulava contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 160.000,00 con i **MUTUATARI** e, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la banca iscriveva ipoteca volontaria di euro 320.000,00 sui beni di proprietà dei **MUTUATARI**, situati in **OMISSIS** identificati al NCEU, al foglio x, particella xxx, sub xx, Cat. x/x, vani xx;
- che i debitori si rendevano inadempienti;
- che il mutuatario **DE CUIUS** decedeva in data 24.03.2010 lasciando a sé quali eredi superstiti la moglie ed i figli;
- che gli eredi del debitore, nonostante il ricorso promosso ex art 481 c.c. in data 11.03.2014 dalla Banca, non manifestavano la loro volontà di accettare l'eredità;
- che il defunto **DE CUIUS** risulta ancora intestatario della quota di 1/3 dell'immobile ipotecato;
- che decorreva infruttuosamente il termine prescrizione decennale dalla apertura della successione.

La parte ricorrente **OMISSIS**, dunque, introduceva il presente procedimento ex art. 702 bis cpc per ottenere l'accertamento e la declaratoria di devoluzione della quota del **DE CUIUS**, deceduto il 24.03.2010 - pari ad 1/3 dell'intera proprietà sull'immobile sito in xxxx alla Via xxxxx n.xx identificati al NCEU, al foglio x, particella xxx, sub xx, Cat. x/x, vani xx – ex art.586 c.c, in qualità di erede ultimo, allo Stato e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio.

Non si sono costituiti i resistenti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio e deve in questa sede dichiararsene la contumacia, essendo stati regolarmente notificati nei loro confronti il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza.

La domanda nel merito è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.

In ordine all'operatività dell'art. 586 c.c. si ritiene che l'interesse pubblico e la necessità sociale che un patrimonio non resti privo di titolare spiegano il motivo per cui vi siano delle deroghe alla impostazione del fenomeno successorio in generale, in particolare l'eccezionale esclusione del potere di rinuncia preclude la configurazione dello Stato successore a titolo di erede o di legatario e distingue la sua vocazione da quella dei privati, la cui la sfera privata non è modificabile senza il relativo consenso.

Il fenomeno previsto dall'art. 586 c.c. ha natura successoria perché lo Stato subentra sì *nell'universum ius defuncti*, sebbene non in quanto erede né in quanto legatario, vi subentra nell'esercizio dello *ius imperii* che gli fa capo, adempiendo ad un *munus publicum*.

L'acquisto avviene ipso iure e senza possibilità di rinuncia perché tale è la funzione pubblica che la successione dello Stato è preposta ad assolvere: necessaria ed irrinunciabile.

La *ratio* dell'istituto, quindi, giustifica la peculiarità della disciplina e tale peculiarità giustifica altresì il titolo della vocazione dello Stato (non ereditario ma per diritto di sovranità) e quindi la posizione giuridica *sui generis* che riveste (non essendo erede né legatario).

Se ne deduce quindi che l'*universitas* del *de cuius* costituisce un patrimonio separato che non si fonde con quello dello Stato e che per questo ne consente la responsabilità *intra vires*.

La *ratio* dell'art. 586 c.c., che prevede la successione dello Stato, va individuata nell'esigenza di supplire alla mancanza di ogni successibile e nello sfavore del legislatore verso una successione ereditaria, ma solo rispetto a soggetti non legati al *de cuius* da stretti rapporti di parentela (Corte di Cassazione, sezione VI sentenza 20 ottobre 2014, n. 22195).

Nel caso di specie, essendo trascorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione del **DE CUIUS**, non essendo stata accettata dai successibili entro il sesto grado l'eredità relitta, essendo stata inutilmente esperita dalla creditrice l'*actio* interrogatoria nei confronti degli eredi legittimi, che hanno lasciato decorrere il termine entro cui manifestare la propria volontà di accettare o rinunciare l'eredità del *de cuius* senza rendere la relativa dichiarazione, si ritengono sussistenti tutti presupposti di cui all'art. 586 c.c..

La domanda proposta contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio è fondata e va accolta.

Le spese tra le parti si intendono compensate in ragione della natura del presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara la contumacia di Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pt e dell'Agenzia del Demanio in persona del Direttore pt;

Accoglie il ricorso e per l'effetto:

- accerta e dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c. che allo Stato e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio va devoluta l'eredità relitta del **DE CUIUS**, deceduto il 24.03.2010, e precisamente i diritti pari ad 1/3 dell'intera proprietà sull'immobile sito in xxx alla Via xxxx n.xx identificati al NCEU, al foglio x, particella xxx, sub xx, Cat. x/x, vani xx;
- Ordina alla competente Conservatoria dei RR.II. di eseguire la trascrizione del presente provvedimento.
- Compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Napoli, 31 maggio 2023

Il Giudice
Ivana SASSI

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***